



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA EQUESTRE DELLA FITETREC ANTE

Il presente regolamento tecnico è redatto in attuazione della normativa di riferimento (D.M. del 18 febbraio 1982), inclusa quella del CONI, al fine di disciplinare l'organizzazione delle gare nelle discipline sportive di competenza della FITETREC ANTE, nonché i parametri tecnici qualificanti l'attività sportiva agonistica equestre così come indicato nell'art. 2, co. 1 dello Statuto federale (in seguito, per brevità, "attività sportiva agonistica").

Art. 1 - Il rilascio delle autorizzazioni a montare (patente) per lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica richiede tassativamente per ciascun atleta il possesso di certificato medico per lo svolgimento di tale attività, nonché una preparazione tecnica specifica riconosciuta. In difetto di tali requisiti non è consentito lo svolgimento di attività sportiva agonistica in ambito federale.

Art. 2 - Le autorizzazioni a montare (patente) sono rilasciate a seguito del superamento di esame disciplinato dalla Federazione secondo le rispettive procedure ed i regolamenti riferiti alla specifica disciplina equestre.

Art. 3 – Entro il 20 febbraio e il 20 luglio di ogni anno, la Federazione e i Comitati Regionali pubblicano il calendario delle gare rispettivamente organizzate da svolgersi nel semestre successivo nelle singole discipline sportive equestri di cui all'elenco dell'art. 2, co. 1 primo capoverso dello Statuto federale di rispettiva competenza esclusiva rispetto ad altre Federazioni Sportive Nazionali (in seguito, per brevità, la "disciplina" o le "discipline").

Anche al fine di consentire la partecipazione di affiliati e tesserati a gare organizzate da Enti di promozione sportiva che non siano concomitanti con quelle organizzate in ambito federale, è espressamente previsto che, nella suddetta calendarizzazione delle gare:

- a. la Federazione potrà riservarsi massimo di 10 date ogni anno per lo svolgimento di gare in ciascuna disciplina,
- b. ciascun Comitato Regionale potrà riservarsi massimo di 5 date ogni anno per lo svolgimento di gare in ciascuna disciplina.

Art. 4 - Ai tesserati FITETREC ANTE non è consentito svolgere attività sportiva agonistica in altre gare della medesima disciplina organizzate nelle giornate indicate nel calendario pubblicato dalla Federazione e dai Comitati Regionali (a tale ultimo riguardo, solo per la Regione interessata e quelle confinanti), nonché nella giornata precedente e successiva.

Art. 5- Alle società affiliate e/o aggregate alla FITETREC ANTE non è consentito organizzare gare di ogni singola disciplina organizzate nelle giornate delle gare indicate nel calendario pubblicato dalla Federazione e dai Comitati Regionali (a tale ultimo riguardo, solo per la Regione interessata e quelle confinanti), nonché nella giornata precedente e successiva alle gare stesse.

Art. 6 - La violazione degli artt. 4 e 5 da parte dei tesserati o da parte degli affiliati o aggregati FITETREC ANTE comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento federale.

Art. 7 - Le autorizzazioni a montare (patenti) FITETREC ANTE per l'attività sportiva agonistica equestre per le discipline indicate all'art. 2 co. 1 dello Statuto Federale sono rilasciate ai cavalieri (atleti) che hanno compiuto anagraficamente gli 8 anni di età.

Art. 8 - I cavalieri (atleti) minorenni (juniores) che praticano l'attività sportiva agonistica equestre nell'ambito delle su richiamate discipline di cui all'art.2, co. 1 dello Statuto federale, devono essere sempre assistiti nella loro attività da un tecnico federale a seconda della disciplina sportiva di riferimento.